



# **COMUNE DI TAORMINA**

Città Metropolitana di Messina

## **REGOLAMENTO**

**PER**

**LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI  
ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIO-  
ASSISTENZIALE A FAVORE DI SOGGETTI  
BISOGNOSI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

N. 14 del 19/04/2018 (con emendamenti)

## ART. 1

### OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 3, 31, 32, 38 e 118 della Costituzione italiana, degli artt. 3 e 7 della Legge della Regione siciliana n. 22/86, degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/77, del disposto dell'art.13 della L.R. n° 10/1991, dell'art. 22 della L. 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza".

Gli interventi e servizi di natura assistenziale erogati dal Comune, uniformati al principio fondamentale del rispetto della persona e della sua dignità, sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale in una prospettiva di servizio e altresì di recupero e reintegrazione sociale nel rispetto:

- della riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente;
- dell'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- della libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.

Obiettivo finale è disciplinare l'organizzazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali prefiggendosi lo scopo di:

- procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del Comune;
- definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente Locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni assistenziali, nelle condizioni di provvedervi;
- realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi, compreso l'Assistenza Economica, rendendo così omogenee le categorie assistibili, assicurando parità di trattamento a parità di bisogno.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizione di disagio economico o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad una elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali.

L'accesso è altresì consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'U.E. e loro familiari nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del D.L.vo 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano in prestazioni economiche dirette e non economiche e sono finalizzate a garantire al cittadino in stato di bisogno, mezzi di sussistenza adeguati al fine di alleviare gravi situazioni esistenziali.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali, tagli di spesa da parte della Regione Siciliana, i suddetti interventi tendono ad integrare "il sistema integrato di interventi e servizi alla persona" che il Distretto Socio Sanitario D32 Taormina, di cui questo Comune ne è capofila, attiva tramite l'adozione del "Piano di Zona", ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000.

## ART. 2

### FORME DI ASSISTENZA

Il Comune si fa carico di tutte le forme di assistenza previste dall'art. 3 della legge regionale n. 1/79 e degli artt. 3 e 16 della legge regionale di riordino n. 22 del 9.5.86 e della L.328/2000 e s.m. e i., ovvero:

1. **ricovero minori;**
2. **ricovero anziani e disabili mentali;**
3. **interventi volti a sostenere i cittadini in ogni situazione temporanea o permanente di inadeguata assistenza familiare;**
4. **prestazioni sociali area portatori di handicap;**
5. **assistenza domiciliare anziani;**
6. **attività lavorativa anziani;**
7. **centro di aggregazione anziani;**
8. **attività ricreative: soggiorni di vacanza e/o gite;**
9. **interventi di assistenza economica;**
10. **assegno civico per servizi in favore della collettività.**

## ART. 3

### RICOVERO MINORI

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'inserimento presso idonee strutture. Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate presso enti di beneficenza e di istruzione iscritti nell'apposita sezione dell' Albo regionale di cui all'art.26 L.R. 22/86 pubblicato dal competente Assessorato Regionale alla Famiglia, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento, con pernottamento o a carattere diurno, a totale carico del Comune, ed applicazione di parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato Regionale. Con i suddetti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto nel Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 4

### RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI

**Ricovero Anziani:** il servizio è rivolto agli anziani, residenti nel Comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza dei requisiti di urgenza ed indifferibilità e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica. Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso la casa di riposo comunale "Carlo Zuccaro" fino alla concorrenza dei posti riservati al Comune dal contratto di concessione sottoscritto con il concessionario, oppure, in caso di indisponibilità di posti presso la Casa di Riposo comunale "Carlo Zuccaro" presso enti di assistenza e beneficenza, iscritti nell'apposita sezione dell'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art.26 della L.R.22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato. Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

**Ricovero Disabili Mentali: il servizio** è rivolto ai disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente (DSM). Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti all'Albo Regionale per la specifica tipologia previsto dall'art.26 L.R. n.22/86. Il servizio sarà erogato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.96.

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A. 867 del 15.4.03. Eventuali successive disposizioni legislative modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

La richiesta di intervento da parte dell'anziano/disabile o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, dal familiare, deve essere accolta dal Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- condizioni di salute accertate mediante certificazione medico-sanitaria;
- presenza/assenza di familiari e loro comprovata impossibilità all'accudimento;
- capacità reddituale del ricoverando e dei familiari.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto predisposto dal servizio e condiviso con il richiedente. La decorrenza del ricovero avverrà dopo l'avvenuta autorizzazione al ricovero con atto formale da parte della Giunta Comunale.

#### **Documentazione da presentare per il ricovero:**

Le richieste di ricovero devono essere compilate sull'apposito modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del richiedente che dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- istanza di ricovero su apposito modulo;
- certificazione medica;
- verbale d'invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente;
- Dichiarazione sostitutiva unica (Attestazione ISE);

Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti):

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli;
- Investimenti finanziari;
- Proprietà immobiliari.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero o per l'erogazione del contributo. Dall'intero ammontare del reddito del ricoverando verrà esclusa una quota spese personali (quota pari a € 5.000,00).

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'Ufficio Sociale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di ricovero presentando copia della documentazione comprovante la propria nuova situazione economica o apposita autodichiarazione o attestazione I.S.E.

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

E' fatto obbligo dell'ufficio Servizio Sociale del Comune di attivare accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio. Resta altresì salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, il Servizio Sociale del Comune si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale e denuncia alle competenti autorità.

#### **Documentazione necessaria dei parenti:**

Gli utenti del servizio, i conviventi, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati, dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, questi ultimi anche delegando alcuni di loro, l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero.

Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Sociale del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria. La partecipazione dei parenti viene determinata in base al grado di parentela (art.433 e seguenti del C.C.) e alla situazione economica del loro nucleo familiare.

Gli obbligati per legge (art. 433 del C.C.) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetti totalmente non autosufficienti, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R.

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:

- certificazione ISE;
- eventuale certificazione dei redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, INAIL, ecc.).

## **Metodologia di conteggio della quota a carico:**

In conformità a quanto previsto dal DA. 867 del 15.4.03 per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno i soggetti richiedenti possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento.

La eventuale compartecipazione al costo del servizio dell'utente e dei parenti obbligati per legge è determinato come segue:

- a) titolari di sola pensione sociale o assegno sociale o solo reddito minimo per disabilità totale o parziale: **1/3 degli emolumenti goduti o 1/2 se totalmente non autosufficienti;**
- b) titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo o con I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo di pensione INPS adeguata, ove spettante ai sensi dell'art.38 della legge 488/01: **il 50% della condizione economica di cui sopra o il 70% se totalmente non autosufficienti;**
- c) soggetti il cui l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b): **ulteriore quota di compartecipazione pari al 70% della parte di costo del servizio eccedente,** sino alla concorrenza del costo totale del servizio con esclusione degli oneri per prestazione sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del Fondo Sanitario Regionale. Rientrano nel conteggio delle indennità del soggetto richiedente quelle per l'autonomia, per disabilità totale o parziale o di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti ancorchè non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Le predette misure di calcolo potranno essere modificate da decreti che saranno emanati dall'Assessorato alla Famiglia.

Rientrano nel conteggio delle indennità del soggetto richiedente quelle per l'autonomia, per disabilità totale o parziale o di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti ancorchè non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge. L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

## **ART. 5**

### **INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE IL CITTADINO IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE ART. 3 L.R. N. 22/86, lettera "S"**

Questo tipo di intervento assistenziale è volto al sostegno dei cittadini con disagio fisico e/o psichico, residenti da almeno un anno nel comune, che si trovano nelle condizioni di abbandono e di inadeguato supporto familiare, nonché privi di reddito di qualsiasi natura e/o non superiore al limite di reddito previsto per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dalle circolari vigenti in materia. Il servizio è articolato su diverse prestazioni che saranno fornite presso il domicilio dell'utente:

- aiuto domestico;
- igiene e cura della persona;
- assistenza infermieristica;

- ritiro e riconsegna biancheria;
- disbrigo pratiche amministrative, sostegno morale e psicologico;
- erogazione pranzo giornaliero;
- recupero di abilità residue tramite l'attuazione di progetti specifici.

I beneficiari, per potere accedere al suddetto servizio dovranno presentare domanda su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- certificato medico che attesti il disagio psichico;
- autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il reddito da ciascuno posseduto;
- dichiarazione sostitutiva unica (attestazione I.S.E.).

Il Servizio Sociale del Comune avrà il compito di valutare la necessità dell'intervento, secondo i seguenti criteri:

- a) condizione di salute del richiedente;
- b) assenza di familiari o inadeguata assistenza familiare;
- c) assenza di reddito o presenza di reddito minimo;

Il servizio si può realizzare:

- mediante gestione diretta, avvalendosi degli operatori del comune;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente;
- mediante prestazione gratuita di obiettori di coscienza, di servizio civile nazionale e di organizzazioni di volontariato, anche a supporto del servizio dato in convenzione ad Enti, Associazioni, Cooperative, nel rispetto della normativa vigente;
- attraverso l'erogazione di un contributo economico, tramite l'attuazione di un progetto di utilità collettiva, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

## ART. 6

### PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP

In tale servizio rientrano le seguenti prestazioni:

#### **a) Servizio di trasporto gratuito per la frequenza dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria:**

A favore di soggetti portatori di Handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo.

Il contributo viene fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza dal Comune di Taormina alla sede dei centri di riabilitazione.

Qualora il portatore di handicap abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata il contributo verrà erogato per entrambi i casi, invece nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario, verrà erogato un solo contributo.

Tale contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- i centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;

- il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo;
- gli stessi soggetti destinatari del contributo trovino difficoltà ad usufruire del servizio in convenzione con il Comune per esigenze familiari o di orario.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3 legge 104/92;
- per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap, certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico;
- impegnativa dell'ASP che ne autorizzi il numero di sedute e indichi la tipologia di terapie da effettuare.

Il contributo verrà erogato trimestralmente e dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranno rilasciati dai centri di riabilitazione.

#### **b) Assistenza igienico-personale nelle istituzioni educative e scolastiche:**

Il servizio di assistenza igienico personale in favore di minori portatori di handicap ha il fine di favorirne l'inserimento nella scuola materna e dell'obbligo. Destinatari del servizio sono minori non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri.

L'intervento si attua mediante assegnazione di personale in possesso di apposita qualifica il cui rapporto fra lo stesso e gli assistiti deve essere nella misura di una unità per 4/5 soggetti. L'assegnazione di tale personale avverrà su formale richiesta da parte dell'Istituto Scolastico Comprensivo di appartenenza corredata da elenco nominativo, munito di certificazione attestante la disabilità ai sensi della legge 104/92.

La Città Metropolitana di Messina, competente in materia, assicurerà l'assistenza igienico personale ai minori con disabilità nelle scuole secondarie di 2° grado.

#### **c) Attività ludico-ricreative e sportive:**

Per i minori portatori di handicap si prevede inoltre la possibilità di promuovere attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale e a sostegno delle attività di riabilitazione.

#### **d) aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa:**

Per l'aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa a favore dei portatori di Handicap grave, l'accesso è disciplinato da specifica normativa regionale (l.r.16/86, l.r.33/91).

##### **1) Aiuto domestico**

Deve essere assicurato alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali (riconosciuti ai sensi della legge 104/92), totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

**Natura e finalità del servizio:**

aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

**Limiti di reddito per l'accesso al servizio e livelli di compartecipazione:**

bisogna tener conto della situazione economica del solo assistito e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell'utente. Il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito è fissato in € 10.392,15 incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

**La partecipazione alla spesa, da parte del nucleo familiare convivente e del soggetto portatore di handicap sarà:**

- del 20% del costo quando il reddito complessivo dell'utente non supera una volta e mezza il limite di reddito stabilito per la gratuità (così come stabilito al comma precedente);
- del 50% del costo se il reddito supera la predetta cifra. I predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

**Modalità di accesso:** Per accedere al servizio l'utente dovrà presentare istanza corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave accertato ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92;
- ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno;
- attestazione I.S.E. ai sensi del D.P.C.M. 18.5.01 e s.m.i.; In seguito alle istanze pervenute l'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente, effettuando anche visite domiciliari, e procedendo, se necessario, alla predisposizione di una graduatoria stilata con i criteri stabiliti dalla L.R. n.16/1986 e dalla L.R. 33/91 inoltre l'ufficio avrà il compito di procedere alla programmazione, progettazione, attuazione, coordinamento e verifica sia in termini di efficacia che di efficienza del servizio. Ne consegue che il predetto ufficio dovrà sovrintendere a tutte le attività a partire dalle modalità di affidamento del servizio e alla successiva valutazione del buon andamento dello stesso.

**2) Assistenza economica:**

Questo tipo di intervento è alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso strutture residenziali.

La misura dell'intervento non può eccedere 1/3 dell'indennità di accompagnamento e può essere concesso se il reddito del soggetto richiedente non supera il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito all'aiuto domestico, fissato in € 10.392,15, incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

**3) Assistenza abitativa:**

Tale assistenza consiste nel pagamento di una quota del canone di locazione pari al 30% e comunque non superiore ad € 1.500,00 annui, sempre compatibilmente alla disponibilità delle somme stanziare in bilancio. L'accesso a tale beneficio viene consentito se non viene superato il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito all'aiuto domestico, fissato in € 10.392,15, incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. L'Ufficio Servizi Sociali, nel caso di esubero di richieste, provvederà alla predisposizione di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

- livello di gravità dell'handicap;

- disagio abitativo dell'alloggio e condizioni socio-familiari a rilevati dall'Ufficio Servizi Sociali e dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- livello di reddito del soggetto.

## **ART. 7**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI FINALITA'**

#### **FINALITA'**

Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o il reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza dei cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazioni di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.

Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.

L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione.

#### **BENEFICIARI**

Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani soli di ambo i sessi, che abbiano compiuto 60 anni di età che siano residenti nel territorio comunale e, preferibilmente, che non risultino inseriti in un nucleo familiare o che abbiano un inadeguato supporto familiare.

Esso interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono determinare l'isolamento, l'esclusione e l'istituzionalizzazione.

In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una diagnosi dei bisogni, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel loro domicilio, un'esistenza sicura e libera.

#### **PRESTAZIONI**

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili:

Servizio sociale e sostegno psicologico, che si esplica attraverso le seguenti attività:

- coordinamento dei servizi domiciliari;
- supervisione professionale del personale;
- analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all'utenza che al territorio.
- promozione e programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali, coinvolgendo la stessa utenza, la comunità nel suo insieme e la Pubblica Amministrazione;
- consulenza psico-sociale all'utenza nell'uso delle risorse (personale, ambientali, istituzionali);
- favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione dei vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione;
- stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l'attività psico-fisica degli stessi Tali interventi promossi e soggetti alla periodica verifica saranno

attuati in collaborazione con gli assistenti domiciliari, con le associazioni di volontariato, nonché con qualunque altra struttura presente nel territorio.

#### **Aiuto domestico:**

- aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero e periodico della persona (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, preparazione ed aiuto per i pasti, cambio della biancheria);
- frequenza delle prestazioni: minimo 2 prestazioni settimanali per assistito.

#### **Assistenza infermieristica:**

- cure infermieristiche diverse, prelievi per esami clinici, controllo pressorio, medicazioni, prevenzione delle piaghe di decubito, iniezioni ipodermiche e intramuscolari, somministrazione dei farmaci in stretto collegamento con il medico curante, pulizia dei catetere, rilievo della temperatura.
- Frequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito e comunque di almeno una volta alla settimana.

#### **Igiene e cura della persona:**

- aiuto a favorire l'autosufficienza della persona, vestizione, aiuto per il bagno, mobilitazione del soggetto allettato, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidati.

#### **Lavaggio biancheria e stireria:**

- se l'utente farà espressa richiesta, tale prestazione verrà erogata nell'abitazione dell'utente.
- Frequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito.

#### **Disbrigo pratiche:**

- cura del disbrigo delle pratiche previdenziali, assistenziali e burocratiche, nonché di tutte le commissioni necessarie richieste dall'assistito che da solo non può perseguire sia per incapacità motoria sia per incapacità psicologica.
- Frequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito.

#### **Fornitura e/o preparazione dei pasti:**

- la fornitura del pasto avverrà solo quando sia indispensabile.
- E' più confacente aiutare l'anziano nella preparazione dei pasti.
- Il servizio di assistenza domiciliare viene effettuato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni non festivi, assicurando il servizio infermieristico nei giorni festivi limitatamente agli assistiti affetti da gravi infermità. I casi suddetti saranno segnalati appositamente dall'Ufficio dei Servizi Sociali a seguito di certificazioni mediche

### **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio dei Servizi Sociali si avvale di Assistenti Sociali, che provvedono alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia.

Le schede di rivelazione rilevano e misurano:

a) **il livello di autosufficienza**, cioè il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali:

- |   |          |
|---|----------|
| - anziano che si muove normalmente dentro e fuori casa                                  | punti 0  |
| - anziano che si muove bene in casa ma presenta difficoltà fuori                        | punti 2  |
| - anziano che si muove lentamente dentro e fuori casa                                   | punti 4  |
| - anziano che si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato                      | punti 6  |
| - anziano che si muove a stento esclusivamente dentro casa                              | punti 8  |
| - anziano o coniuge con decubito obbligato a letto o con invalidità certificata al 100% | punti 10 |

b) **il livello di assistenza di cui gode il soggetto**, cioè la sua situazione familiare, grado di solitudine):

- anziano che convive con anziani ma in grado di aiutarli	punti 0
- anziano che convive con familiari parzialmente presenti	punti 2
- anziano con supporto familiare presente ma non in casa	punti 4
- anziano con supporto familiare presente ma impossibilitato	punti 6
- anziano con figli residenti nel comune a loro volta tutti anziani	punti 7
- anziano con figli non residenti nel comune	punti 8
- anziano che convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente	punti 10
- anziano che vive da solo, privo di supporto familiare nel Comune	punti 12
<b>c) l'età;</b>	
- anziano da 55 a 65 anni	punti 0
- anziano da 65 a 70 anni	punti 2
- anziano da 71 a 76 anni	punti 4
- anziano da 77 a 80 anni	punti 6
- anziano da 81 a 86 anni	punti 8
- anziano oltre 86 anni	punti 10
<b>d) la condizione economica dell'anziano:</b>	
- da € 8.000 in su	punti 0
- da € 7.000 a € 7.999	punti 1
- da € 5.000 a € 6.999	punti 2
- da € 3.000 a € 6.4.999	punti 3
- da € 0 a € 2.999	punti 4

## **PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il richiedente del suddetto servizio dovrà presentare istanza su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale allegando la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la residenza, la situazione familiare;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.);
- ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno del servizio (certificati medici, autocertificazioni, etc.)

Il responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze verificando le condizioni economiche, di salute e socio-ambientali del richiedente.

Qualora l'istanza non risulti completa sarà richiesta ed ammessa l'integrazione alla medesima entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell'Ufficio a pena di decadenza, scaduto il termine concesso.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel presente regolamento ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

## **GRADUATORIE**

Il responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, verificate le condizioni di ammissibilità, ammette l'anziano al servizio.

Qualora, per mancanza di fondi, non possono essere ammessi tutti i richiedenti, al servizio, si formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione.

A parità di punteggio avrà diritto il più anziano di età.

La graduatoria sarà altresì aggiornata e modificata per:

- decesso dell'utente;
- mutate condizioni del livello di autosufficienza;
- mutate condizioni familiari;
- trasferimento, ricovero in ospedale o istituto dell'utente.

La graduatoria, periodicamente aggiornata, resta valida ai fini dello scorrimento e potrà essere utilizzata nei seguenti casi:

- a) cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- b) impinguamento dei capitoli di bilancio.

### **GRATUITA' E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO**

Per il servizio di assistenza domiciliare la situazione economica da considerare ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo è quella del solo assistito e non del nucleo familiare.

Il servizio è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa.

Fascia esente: I.S.E. non superiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n.488/2001 maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente sia unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- di un ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, il servizio è assicurato previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni quota di €. 516,46 superiore al limite per la gratuità.

## **ART. 8**

### **ATTI VITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI**

L'Amministrazione Comunale, può destinare gli anziani ai servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza presso e attrezzature sportive;
- c) sorveglianza nei giardini e parchi pubblici;
- d) accompagnamento a monumenti e musei in gite per anziani e minori;
- e) trasporto ed accompagnamento degli handicappati, bambini e scolari;
- f) attività di sostegno nei confronti di anziani ed inabili (lettura, compagnia e servizi similari).

Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto i 60 anni di età, e che non abbiano compiuto l'età di 75 anni, la cui situazione economica (I.S.E.) non superi l'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge 488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

I predetti criteri saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la residenza, lo stato di famiglia;
- attestazione I.S.E. del nucleo familiare;
- certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio .

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente, il quale, predisporrà l'elenco degli ammessi sulla base dei criteri fissati dalle leggi e circolari vigenti in materia.

Unitamente agli Uffici interessati, predisporrà le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative dei servizi stessi.

Gli addetti non potranno svolgere prestazioni superiori a due ore giornaliere.

I richiedenti inclusi in graduatoria possono essere avviati solo per un turno nel corso dell'anno solare.

Gli operatori che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che potrebbero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Il compenso orario forfettario, nei giorni feriali e nei giorni festivi e per non oltre due ore giornaliere per tutti i tipi di servizi, viene determinato secondo quanto previsto dalle relative circolari esplicative emanate dall'Assessorato degli Enti Locali.

La liquidazione dei compensi spettanti al personale avviato, avverrà su prospetto di liquidazione predisposto dall'Ufficio competente.

## **ART. 9**

### **SOGGIORNI DI VACANZE E/O ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI**

E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale.

Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di 65 anni e non abbiano superato i 75 anni.

Il servizio è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa.

Fascia esente: I.S.E. non superiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della legge n. 488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- di un'ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, il servizio è assicurato previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni quota di € 516,46 superiore al limite per la gratuità.

I predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione I.S.E. del nucleo familiare;
- certificazione sanitaria attestante le buone condizioni di salute per intraprendere viaggi.

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente, il quale predisporrà la graduatoria dei richiedenti, sulla base dei redditi da ciascuno posseduti, a cominciare dai redditi più bassi.

A parità di punteggio ha la precedenza il richiedente più anziano.

Il numero dei partecipanti viene stabilito con apposita Delibera di Giunta Municipale con la quale si assegnano le risorse economiche e si approva il programma della gita.

Il servizio e tutti gli oneri connessi, richiesti in fase di bando di gara, dovrà essere espletato dall'Agenzia di Viaggio che si aggiudicherà la stessa gara.

L'Amministrazione comunale, nell'impossibilità di fare accompagnare gli anziani da dipendenti comunali, potrà ricorrere a personale volontario esterno con adeguata preparazione, garantendo gratuitamente allo stesso personale, vitto e soggiorno, senza diritto a retribuzione alcuna.

L'accompagnatore-animatore dovrà curare il rapporto con gli utenti del servizio con le strutture ospitanti ed esterne e sarà responsabile del gruppo affidatogli.

L'anziano ammesso al servizio dovrà presentare, almeno sette giorni prima della partenza, un certificato medico, nel quale risulti che è stato sottoposto a visita medica e che le condizioni fisiche dello stesso sono tali da essere ritenuto in grado di godere di vacanze. Il soggiorno e/o la gita della

durata di un giorno potranno essere realizzati attraverso la concessione di contributi ad Associazioni, Enti Sociali, Onlus, Cooperative Sociali o Circoli Parrocchiali aventi sede nel Comune di Taormina. In tal caso l'organizzazione del servizio avverrà in collaborazione con questo Comune.

La presentazione delle domande e la predisposizione delle graduatorie verrà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'entità del contributo da concedere è condizionato sia dal numero degli anziani che parteciperanno, sia dalla località scelta e, comunque, dalla disponibilità finanziaria del Comune.

### **Feste per anziani**

Ogni anno in occasione delle festività più importanti, potranno essere organizzate delle feste rivolte a tutti gli anziani del Comune, come allo stesso modo potranno essere organizzati momenti di incontro durante i quali si potrà avere anche l'animazione per allietare il momento di incontro e uno snack. Verrà offerto un servizio di trasporto per tutti gli anziani che non hanno la possibilità di raggiungere in autonomia la sede della festa.

La realizzazione delle suddette attività ricreative in linea di massima sarà a carico della ditta o associazione cui viene affidata l'assistenza domiciliare ma potrà avvenire anche mediante la concessione di contributi agli Enti e Associazioni anche di volontariato, operanti nel Comune di Taormina.

## **ART. 10**

### **INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

Fra i possibili servizi istituiti dalla L.R 09.05.86, n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base in favore di cittadini residenti nel Comune di Taormina che si trovino in condizioni di bisogno particolare altrimenti non risolvibili.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, deve comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

### **Destinatari dell'assistenza economica**

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno o con domicilio di soccorso che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono, eccezionalmente, riguardare cittadini non residenti nel territorio comunale, qualora sussistono motivi di urgenza.

Compatibilmente con la disponibilità di bilancio verranno garantiti i seguenti interventi:

- a) Assistenza economica a nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) Assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e/o vittime del delitto;
- c) Assistenza post - penitenziaria;
- d) Interventi a favore delle ragazze madri;
- e) Prestazione economica in favore dei soggetti di cui agli enti soppressi D.P.R. n. 245 del 13/3/1985 (ex ENAOLI).

### **Forme di intervento**

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo, per un periodo non superiore a sei mesi;
- b) Assistenza economica temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a tre mesi;

- c) Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo "una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;
- d) Assunzione spese funerarie per gli indigenti;
- e) Contributo economico una-tantum.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione non danno il diritto alla continuità per gli anni successivi.

### **Assistenza economica continuativa**

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. L'erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi sei, e potrà essere interrotte in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

E' proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

L'importo mensile dell'assistenza economica continuativa non può superare la somma di € 200,00.

### **Contributo per locazione**

Per contributo per le locazioni si intende il contributo di una quota parte del Canone di locazione stabilito dall'equo canone e per un massimo del 50 % della somma contrattuale dovuta per l'alloggio abitato dal richiedente o dai suoi familiari.

Il contributo è destinato esclusivamente alle persone anziane che abbiano compiuto il 70° anno di età per un massimo di mesi sei e comunque alla concorrenza delle risorse economiche assegnate.

### **Assistenza economica temporanea**

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) malattie di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
- b) perdita delle fonti di reddito del capo famiglia;
- c) morte del soggetto addetto al sostentamento familiare;
- d) stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;
- e) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

### **Assistenza economica straordinaria**

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare. Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro);

- c) stato di separazione dei coniugi ove non si da luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- d) intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravita ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessita di ricoveri a presidi sanitari, purché non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;
- e) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo la cui entità varia da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.500,00.

Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno.

### **Spese funerarie per gli indigenti**

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private decedano soggetti indigenti, residenti nel comune, privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostentamento delle spese funerarie, l'Amministrazione comunale interviene accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, tipo economico, e le spese funerarie.

Analogo intervento assistenziale si eroga nel caso in cui il decesso dell'indigente avvenga presso la sua abitazione ubicata nel territorio comunale.

Per le finalità suddette, all'inizio di ogni anno sarà esperita una gara al fine di individuare la ditta di onoranze funebri disposta a praticare le condizioni economiche più vantaggiose per l'amministrazione. Il predetto trattamento si applica, a prescindere dallo stato di bisogno, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati, anche non residenti o domiciliati nel comune, qualora venga formalmente accertata l'evenienza di cui sopra unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo per far fronte alle spese funerarie.

### **Contributo economico una-tantum**

E' un contributo economico che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, viene erogato in favore:

- a) soggetti ex ENAOLI e cioè orfani minorenni fino al compimento del 21° anno di età o 26 se studenti universitari;
- b) ragazze madri, cioè le donne che hanno riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e che provvedano direttamente ad essi, sempre che le stesse vivano da sole o con il nucleo familiare di origine, con reddito inferiore al minimo vitale.

### **Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica**

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito relazione al minimo vitale (ex decreto presidenziale 28 maggio 1987) che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

"Il minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. ai sensi del decreto legislativo n.109/1998 e dai decreti attuativi dello stesso.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre all'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali, assegni familiari ed assegni nucleo familiare ex legge 418/98, assegni di mantenimento, rendite di

qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL, ecc.

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sotto specificati parametri:

per n.1 componente = 75% quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS;

per n.2 componenti = importo precedente maggiorato del 35%

per n.3 componenti = importo precedente maggiorato del 25%

per n.4 o più componenti = importo precedente maggiorato del 20% per ogni componente superiore ai terzo.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa (situazione reddituale meno importo minimo vitale coree sopra stabilito).

Altri criteri Guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

1. Situazione familiare (si sottraggono dal reddito mensile le spese con carattere continuativo e documentabili);
2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera, etc.);
3. Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica
4. rilasciata presso una struttura pubblica);
5. Indicatori di consumi (energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

### **Procedimento per la richiesta di prestazioni**

Le richieste di prestazioni assistenziali economiche devono essere presentate per iscritto al protocollo dell'ente, su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta deve essere prodotta dal capo famiglia, eccezionalmente per motivi di salute o detenzione di quest'ultimo potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare.

L'Ufficio socio - assistenziale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenute utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (I.S.E.)
- mancanza di familiari tenuti per legge agli alimenti (433 C.C.);
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
- altri documenti particolari (ricevute di bollette ENEL, TELECOM dell'ultimo anno, fatture, eventuali ricevute d'affitto);
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che il Comune di Taormina, procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.



## **ART. 12**

### **ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI**

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio dei Servizi sociali ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni della Polizia Locale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti e/o dei nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.

Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori. Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L.R. n. 10/1991 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

## **ART. 13**

### **L'ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'**

L'Assegno Civico è un'attività di pubblico interesse che volontariamente può essere svolta da tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Taormina, privi di una occupazione, non pensionati e in stato di bisogno.

L'obiettivo principale è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo con lo scopo fondamentale di offrire un intervento di sostegno economico alle famiglie in situazione di disagio economico, favorendo una forma di inserimento lavorativo dei cittadini disagiati privi di occupazione e con reddito al di sotto del minimo vitale, al fine di impegnarli in attività socialmente utili senza, oltretutto, ledere la dignità personale dei soggetti.

L'Amministrazione, nel corso dell'anno solare può, nei limiti delle disponibilità finanziarie organizzare periodi di sessanta (60) giorni di attività, impegnando l'utente da un minimo di due ore ad un massimo di quattro ore giornaliere, inserendolo in un progetto volto all'espletamento di attività di pubblica utilità personalizzato in relazione ad ogni singolo caso.

L'attività di pubblica utilità non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di sostegno al reddito e pertanto prestazione di natura assistenziale.

Il servizio ha carattere meramente occasionale a fini assistenziali e non sostituisce normali servizi che il Comune eroga tramite i propri dipendenti o tramite affidamento lo a terzi.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare ogni utente impegnato contro gli infortuni e Responsabilità Civile. E' garantita l'applicazione del D.L.gvo 81/08 a tutela dei beneficiari qualora avviati ad attività di pubblica utilità che comportino rischi. Per l'impegno profuso sarà concesso un contributo pari a € 5,00 per ogni ora di attività volontariamente svolta, il versamento dell'assegno agli addetti avverrà mensilmente su certificazione delle presenze effettuate dagli uffici di destinazione. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenute.

Possono usufruire del servizio solo i cittadini disagiati di età compresa tra i 18 e i 65 anni se residenti nel Comune di Taormina che si trovino in situazione di indigenza economica.

Le richieste di ammissione al servizio devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall'Ufficio di Servizio Sociale. In fase di primo avvio del servizio, le istanze dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di affissione del bando pubblico. La graduatoria, per gli aventi diritto, avrà la durata di mesi sei. La stessa graduatoria potrà essere prorogata dal responsabile di Area per il periodo necessario alla formazione della nuova graduatoria, per un periodo non superiore a mesi tre.

## **ART. 14**

### **RINVIO - INTERPRETAZIONE DI CASI E NORME**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

Per l'interpretazione di fattispecie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato alla Famiglia.

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, le successive modifiche che potranno essere apportate dalla legislazione vigente in materia, in merito ai limiti di reddito, compartecipazione alla spesa ed età, si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto di recepimento da parte dell'Amministrazione.

## **ART. 15**

### **NORME FINALI**

Le norme del presente regolamento sostituiscono ed abrogano ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

Il presente regolamento consta di n.15 articoli ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.